

**IN BREVE n. 031-2019**


**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

### **ITALIANI - ASPETTATIVE DI VITA IN DIMINUZIONE**

Dati Ocse 2019/4: diminuita anche se di poco la speranza di vita degli italiani, pur essendo sempre alta rispetto ai 36 paesi Ocse. Eravamo terzi dopo Giappone e Svizzera, ora siamo quarti preceduti dalla Spagna. Dagli 83,3 anni alla nascita del 2016 siamo ora agli 83.



## **SPESA SANITARIA**

In Italia nel 2016 la spesa sanitaria pubblica supera di poco i 2.500 dollari pro capite (in PPA) a fronte degli oltre 3.000 spesi in Francia e Regno Unito e dei 4.000 in Germania. Numero che ci collocano al 12° posto nella Ue.

## **SCADENZE FISCALI - SOSPENSIONE FERIALE**

Tutti gli adempimenti fiscali, compresi i versamenti, in scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ciascun anno possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni.

Legge 44/2012 - articolo 3-quater - Termini per adempimenti fiscali.  
11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

La “pausa di ferragosto” è estesa anche alle scadenze per gli intermediari: le risposte ad avvisi bonari e richieste di informazioni i cui termini scadono nel periodo di sospensione feriale sono oggetto di proroga al 20 agosto 2019.

Secondo quanto previsto dall’articolo 7-quater del decreto fiscale n. 193/2016 la sospensione feriale si applica anche ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre 2019.

Legge 225/2016 - articolo 7-quater - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale.  
16. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

NB - Sono esclusi dalla sospensione feriale dei termini estivi quelle relative alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA.

## **PENSIONI - RISCATTO e DISAPPLICAZIONE DEL MASSIMALE**

Col messaggio 2847 del 25 luglio 2019 l’Inps precisa che la domanda di riscatto del corso di laurea non impedisce l’opzione per la disapplicazione del massimale contributivo (vedi Brevia 25/2019) ai fini di una maggior pensione cui sono interessati i pubblici dipendenti di settori senza fondi pensione integrativi compartecipati dal datore di lavoro (art.1 comma 2 e art.3 del Dlgs 165/2001, compreso Banca d’Italia, Consob, Authority, Università non statali legalmente riconosciute).

**ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.2847 del 25.07.2019 (documento 143)  
Circolare n.93 del 17.06.2019 (documento 121 in Brevia 25/2019)**

## **CONGEDO OBBLIGATORIO DEL NEO PAPA’**

L’istituto del congedo obbligatorio (insieme al congedo facoltativo alternativo al congedo di maternità della madre) del neo papà è stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 con la legge 92 del 28 giugno del 2012 (articolo 4, comma 24, lettera a).

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale

per gli anni 2013-2015: a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

La possibilità al congedo da effettuarsi entro il 5° mese della nascita del figlio (o in caso di adozione o affidamento) con preavviso in via ordinaria al datore di lavoro di almeno 15 giorni è stata poi prolungata anche negli anni seguenti:

**nel 2013-2014 e 2015** – obbligo del padre di 1 giorno di astensione obbligatoria per la nascita del figlio (o adozione o affidamento) e possibilità di astensione di un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, in sostituzione della madre in astensione obbligatoria;

**nel 2016** – conferma della possibilità del congedo obbligatorio del padre portato a due giorni anche non continuativi, anche se in sovrapposizione col congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente e della astensione dal lavoro di due giorni di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità della madre;

**nel 2017** – conferma del congedo obbligatorio del padre di due giorni; non riconfermati due giorni di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità della madre

**nel 2018** – conferma del congedo obbligatorio del padre portato a 4 giorni e della possibilità di godere di un ulteriore giorno previo accordo con la madre in sua sostituzione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante.

**Per il 2019**, l'articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a **cinque** il numero dei **giorni di congedo obbligatorio** confermando la possibilità di fruire di **un giorno di congedo facoltativo** in alternativa alla madre.

Purtroppo tali previsioni non hanno mai trovato applicazione per i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche: il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva chiarito la necessità di approvazione da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione di una norma per l'individuazione e la definizione degli ambiti, delle modalità e dei tempi di armonizzazione della disciplina.


Il **congedo obbligatorio** è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o all'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, configurandosi come un diritto autonomo e pertanto aggiuntivo a quello della madre, spettando comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il **congedo facoltativo** del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. E' fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre che ha rinunciato un giorno di astensione obbligatoria.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, spetta un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione.

Il padre lavoratore titolare di un rapporto di lavoro dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.



In passato contro la preclusione dei pubblici dipendenti erano state avanzate proteste presso le sedi competenti, anche con quest'ultimo Governo la Feder.S.P.eV. e l'Unpfit hanno chiesto un intervento per evitare tale discriminazione nella tutela della genitorialità.

Anche in osservanza degli indirizzi di Bruxelles che prevederebbe una estensione a 10 giorni del congedo obbligatorio del padre, è ora in Parlamento una proposta di legge che oltre ad aumentare i giorni prevederebbe: *“estensione del congedo obbligatorio di paternità anche ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165”*.

## **CONTRATTO OSPEDALIERI**

Dieci anni di mancato rinnovo contrattuale hanno ridotto il potere d'acquisto (indici Istat) di circa l'11%, molto di più se si calcola ai valori della vita corrente .... ecco perché molti medici fuggono altrove ....quanto è stato recuperato col rinnovo del contratto peraltro già scaduto? Circa 200 euro lordi mensili per 13 mensilità, 217 l'aumento economico, medio a regime precisa l'Anaa.

### **CALCOLO RIVALUTAZIONE (Istat)**

Calcolo della sola «rivalutazione»

**Capitale Iniziale: € 100,00**

Data Iniziale: 01/01/2000

Data finale: 0,1/06/2019

**Capitale Rivalutato: € 111,04**

**Totale Rivalutazione: € 11,04**

-----  
Nb. - con periodi di stagnazione e svalutazione zero

## **MILANO/VARESE PRIMA AUTOSTRADA D'ITALIA e DEL MONDO ...**

Nel gennaio del 1922 l'ing. Piero Puricelli (realizzatore dell'Autodromo nel Parco Reale di Monza) presenta la sua relazione per “L'Autostrada dei Laghi” all'Automobile Club di Milano, presieduto da Luigi Vittorio Bertarelli e l'11 marzo 1922 il progetto fu approvato.

Il 18 novembre si costituì in Ente Giuridico la Società Anonima Autostrade, con capitale sociale di 20.000 lire; il 1° dicembre questa stessa società firmò con il Ministro del Tesoro, on. Tangorra, e dei Lavori Pubblici, on. Carnazza, una convenzione (successivamente riconosciuta da un Regio Decreto Legge) che stabilì a tutti gli effetti che:

- le opere per la costruzione della rete stradale sono di pubblica utilità;

- alle espropriazioni occorrenti per la suddetta costruzione si dovranno applicare gli articoli 12 e 13 della Legge 15.01.1885 sul risanamento della Città di Napoli;
- i lavori dovranno terminare entro il dicembre 1925.

Il 26 marzo 1923 il fatidico primo colpo di piccone e il 21 settembre del 1924, alla presenza del re d'Italia Vittorio Emanuele III, venne inaugurato a Lainate il primo tratto, da Milano a Varese (attualmente classificato come A8), di quella che diverrà l'autostrada dei Laghi e che sarà la prima autostrada a pedaggio realizzata in Italia. E' un tratto di cinquanta chilometri, con interscambi con la viabilità ordinaria ogni 5 km, 17 caselli, 35 sovrappassi, 71 sottopassi.

Seguirono poi gli altri tronconi della rete Milano-Laghi (Como giugno 1925, Gallarate-Sesto Calende settembre 1925) oltre la Milano/Bergamo nel 1927.

## **GLI ANNI DI STUDIO RISCATTATI AUMENTANO QUELLI DI ANZIANITÀ** da Sole 24 ore - risposta 1677 a cura di Aldo Forte

**D** - Mi sono laureato nel 1986 e ho iniziato il rapporto di "lavoro nel 1987. Ho fatto richiesta all'Inps per il riscatto di laurea ordinario e l'importo da pagare risulta considerevole. Una volta riscattati, gli anni di laurea concorreranno ad aumentare l'anzianità lavorativa? Nel mio caso, l'anzianità aumenterebbe da 32 a 36 anni?

**R** - La risposta è affermativa. Infatti, gli anni del corso legale di laurea riscattati aumenteranno quelli di anzianità contributiva. E se il lettore ha 32 anni di contributi e riscatterà quattro anni di studio universitario, avrà 36 anni di contributi, sia ai fini del diritto che per il calcolo della stessa pensione.

Fra l'altro, nel caso in esame, andrebbe ad aumentare la parte di pensione che va calcolata con il sistema retributivo, dato che i periodi riscattati si collocano prima del 31 dicembre 1995.

## **LA MATERNITÀ: NON SOLO UN PROBLEMA “DA DONNE”!** da Newsletter OMCeOMI n. 32/2019

### **Il Presidente dell'OMCeO di Milano interviene sul tema del congedo parentale per i neo-papà La maternità non è (solo) un problema “da donne”!**

MILANO – I problemi legati alle genitorialità tornano ad essere di impellente attualità, soprattutto per quanto riguarda la classe medica, tuttavia ad essere coinvolte questa volta non sono le donne-medico bensì i neo-papà!

Quella del congedo parentale infatti è una questione che l'Ordine dei Medici di Milano sta affrontando proprio in questi giorni a causa delle numerose segnalazioni dei medici del settore pubblico che si trovano ad affrontare la paternità, senza adeguate leggi che ne regolino l'astensione dal lavoro.

Allo stato attuale, nel nostro ordinamento, emerge infatti una evidente e sostanziale discrepanza nel trattamento dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati. Se per questi ultimi infatti sono previsti quattro giorni di congedo parentale, più uno facoltativo, retribuiti al 100% e utilizzabili anche in modo frazionato, questa agevolazione non vale per i dipendenti pubblici, per i quali è invece ancora in vigore la legge n. 92 del 28 giugno 2012, che quantifica il congedo parentale in 2 giorni.

“Non è la prima volta che l'OMCeO di Milano scende in campo per questo importante e delicato tema, ma auspichiamo che finalmente la questione venga risolta in modo definitivo”

afferma il Presidente Roberto Carlo Rossi: “Già nel marzo del 2018 ho inviato una lettera al Presidente nazionale Filippo Anelli, in cui chiedevo il suo intervento affinché fossero avviate delle verifiche e il congedo parentale fosse portato a 5 giorni per tutti i lavoratori privati e pubblici. Alla missiva è seguito l'interessamento, da parte della Federazione, del Dipartimento della Funzione Pubblica che però non ha dato purtroppo alcun esito”. Anzi, continua Rossi, continua l'evidente disparità, in senso negativo, per i medici dipendenti di un'amministrazione pubblica, nonostante la legge, in teoria, sia protettiva per tutti i neo-papà. Io non sono un giurista, osserva Rossi, ma a me questa differenza tra tutele date ai lavoratori pare palesemente anticostituzionale.

Lo scorso aprile anche a Roma è stato affrontato questo argomento grazie al deputato Amitrano che ha depositato in Parlamento una proposta di legge che delega il Governo a stabilizzare ed estendere il diritto dei neo-padri ad assentarsi dal lavoro per dieci giorni, sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici.

“Questa proposta di legge è un passo in avanti per equiparare i diritti dei lavoratori pubblici e privati e verso il superamento di quella che i padri medici vivono come una vera e propria discriminazione. Inoltre, noi continueremo comunque a fare pressione presso i Ministeri competenti per rendere fin da subito applicabili per tutti le norme che già esistono” conclude Rossi.

**Vedi anche Brevia 29 e documento 137 allegato**

**IL MEDICO ANESTESISTA HA UNA SPICCATA AUTONOMIA** a cura di Valeria Zeppilli

L'anestesista non può ritenersi esonerato dall' eseguire gli accertamenti necessari per valutare l'esatto stato di un paziente solo in ragione delle rassicurazioni verbali fattegli da un collega, in quanto nei principi della sua professione rientrano anche gli obblighi di informarsi sulla storia del paziente.

*Corte di Cassazione penale sez. IV - sentenza numero 32477 udienza 19.02.2019*

**Vedi**

**<https://www.studiocataldi.it/articoli/35412-il-medico-anestesista-ha-una-spiccata-autonomia.asp>**

**CONTRATTO OSPEDALIERI e RISPETTO ORARIO MASSIMO LAVORATIVO**

Siamo alle solite...mentre si pretende il rispetto all'orario massimo lavorativo giornaliero e ai riposi per il camionista, per gli ospedalieri si trovano sotterfugi e strane interpretazioni per costringere il medico a surmenage lavorativi: ricordiamo che la stanchezza da superlavoro comporta la diminuzione della soglia di attenzione con più facili comportamenti negligenti e imprudenti oltre che ai infortuni sul lavoro.

Ecco dunque, siglato il contratto, un probabile ricorso alla Corte di Giustizia europea dell'Anao contro quanto previsto dal D.Lgs 133/2008 art. 4 comma 4: la chiamata in servizio durante la pronta disponibilità “sospende” il riposo e non lo “interrompe”.

Ricordiamo che la direttiva europea 2003/88, volta a disciplinare le misure di sicurezza e le ore di lavoro e di riposo, stabilisce invece che i lavoratori devono usufruire di periodi di riposo regolari

«sufficientemente lunghi e continui» al fine di «promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante lo svolgimento della loro professione».

Sarebbe auspicabile una maggior sorveglianza dall'Ispettorato del Lavoro al rispetto di quanto previsto dalla legge sugli orari di lavoro nei riguardi non solo del lavoratore, ma anche e soprattutto dei pazienti.

Lo sfioramento degli orari e dei riposi deve rappresentare l'eccezione di fronte ad una urgenza inderogabile, non una regola per colmare carenze d'organico.

**NB** - Nel 2012 la Commissione Europea mise in mora l'Italia per la mancata applicazione della direttiva 2003/88 per quanto riguarda gli orari di lavoro e i tempi di riposo del personale medico e sanitario inquadrato come dirigente del Ssn.

L'Italia avrebbe dovuto adeguarsi entro il 3 luglio dell'anno successivo.

Nulla cambiò e l'UE deferì il nostro Paese nel febbraio del 2014.

La Corte di Giustizia Europea stabilì espressamente che gli Stati membri inadempienti avrebbero dovuto risarcire i danni relativi al mancato recepimento della direttiva, concedendo al medico danneggiato "tempo libero aggiuntivo" oppure "un'indennità pecuniaria".

**Vedi in**

[http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=76210&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=76210&fr=n)

## **RICOVERI e LISTE D'ATTESA PER VISITE ED ESAMI**

**I ricoveri sono classificati in:**

- ✓ **gravi (A)**, da farsi entro 30 giorni in caso di rischio della vita;
- ✓ **complessi (B)**, entro 60 giorni, per casi con intenso dolore, gravi disfunzioni e disabilità ma non soggetti ad aggravamento imminente;
- ✓ **meno complessi (C)**, entro 180 giorni, per casi con minimi dolore, disfunzione, disabilità;
- ✓ **non gravi (D)**, espletabili entro 12 mesi.

**Per esami e visite specialistiche:**

- **Urgenza** da espletarsi entro 72 ore;
- **Urgenza Breve** espletabile entro 10 giorni;
- **Differibile** attesa entro 30 giorni se per visita specialistica, entro 60 giorni se per esame;
- **Programmata** da espletarsi entro 120 giorni.

***e se non verranno rispettati? ... campa cavallo che l'erba cresce ... paga e vai al privato ... che teoricamente dovrebbero essere rimborsati***

**Per il Pronto Soccorso?**

**Vedi le**

**LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULL'OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA - OBI**

<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4326086.pdf>

## **OSPEDALE - TEMPO DI VESTIZIONE**

Una ulteriore sentenza della Cassazione (sez. Lavoro 17635/2019) per un contenzioso tra infermieri

e Asl ha riconosciuto che il tempo così detto «tuta» deve essere pagato: il sanitario non va retribuito solo ove sia lui a decidere come e dove vestirsi, ma se a decidere è il datore di lavoro, il sanitario si presume "eterodiretto" e la sua vestizione rientra nel lavoro effettivo, a maggior ragione se gli indumenti sono "specifici" - diversi da quelli utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.

**NB** - L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.

E i medici? Probabilmente non sono esclusi, ma dedurlo non è "spontaneo", perché il tema non è centrale né nel contratto della dirigenza né fin qui nelle sentenze.

**Vedi in DoctorNews n. 173 del 31 luglio 2019:**

**Il tempo di vestizione del personale sanitario va sempre retribuito. Ecco la sentenza.**

[www.doctor33.it/politica-e-sanita/il-tempo-di-vestizione-del-personale-sanitario-va-sempre-retribuito-ecco-la-sentenzas/?xrtid=TSXAXTCCYXTYVTSVXRSXCYT](http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/il-tempo-di-vestizione-del-personale-sanitario-va-sempre-retribuito-ecco-la-sentenzas/?xrtid=TSXAXTCCYXTYVTSVXRSXCYT)

## **RMN - NUOVO DOCUMENTO**

Il documento precedente risale all'agosto 2018.

La proposta di revisione è stata messa a punto dal Ministero della Salute dopo aver acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del Consiglio superiore di Sanità e il parere tecnico della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica.

**ALLEGATO A PARTE - RMN Nuovo documento (documento 144)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA RIDOTTA PER TAPPARELLE e ZANZARIERE**

### **Domanda**

Devo far installare delle tapparelle alle finestre e delle zanzariere. Posso usufruire per la fornitura e il montaggio dell'Iva ridotta al 10%, anziché di quella ordinaria del 22%?

### **Risponde Paolo Calderone**

Le tapparelle e gli analoghi sistemi oscuranti, come scuri o veneziane, possono essere considerate parti funzionalmente autonome rispetto agli infissi interni ed esterni dell'abitazione (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 12 luglio 2018). Pertanto, qualora non siano strutturalmente integrati negli stessi infissi, sono interamente soggetti ad Iva con aliquota del 10%. Lo stesso discorso vale per l'installazione delle zanzariere.



## **ATTENZIONE - MODELLO D RINVIATO SOLO PER FORFETARI E**

### **SOGGETTI ISA** estratto da Enpam Previdenza n.29 del 31 luglio 2019

Attenzione: l'Enpam ha deciso di rinviare al 30 settembre il termine per presentare il modello D per tutti i medici e gli odontoiatri che si sono visti prorogare le scadenze per il pagamento delle imposte.

Il rinvio dell'adempimento riguarda sia i medici e gli odontoiatri soggetti ad Isa (indice sintetico di affidabilità fiscale), ma anche coloro che non li applicano pur avendo un reddito al di sotto della soglia massima prevista. Verranno dunque rimandati a settembre anche i professionisti con regimi forfetari o con la flat tax al 5 cento.

In particolare, la proroga non vale per i medici che fanno esclusivamente attività libero professionale intramoenia e per gli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale.

## **INPS - NUOVA PROCEDURA PER LE ISTANZE RELATIVE AI RISCATTI**

### **AI FINI TFS E TFR** da Dpl Mo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 2939 del 31 luglio 2019, con il quale comunica che, a decorrere dal 29 luglio 2019, nell'ambito dei servizi on line offerti dall'Istituto, è disponibile l'**applicativo che consente all'utente e all'Ente datore di lavoro l'inoltro di istanze telematiche relative ai riscatti ai fini del TFS e del TFR.**

In particolare, **per il cittadino sono disponibili le seguenti funzionalità:**

- domanda di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per i dipendenti di enti locali e sanità);
- richiesta di anticipata estinzione delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;
- richiesta di esonero dal pagamento delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;
- rinuncia al riscatto ai fini TFS/TFR;
- simulazione del calcolo dell'onere di riscatto.

Le **funzionalità a disposizione del datore di lavoro** sono le seguenti:

- domanda di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per le amministrazioni statali);
- richiesta di anticipata estinzione delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;
- richiesta di esonero dal pagamento delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;
- nuova domanda di riscatto ai fini TFS/TFR a rettifica della precedente già inoltrata (solo per le amministrazioni statali).

I nuovi servizi on line sono disponibili nel sito istituzionale dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)).

Dopo l'accesso al portale INPS, selezionando la voce di menu "**Prestazioni e Servizi**", si potrà attivare la Scheda prestazione "Riscatti TFS e TFR" inserendo nel campo "Testo Libero" la parola "Riscatti TFS e TFR" e selezionando il tasto "Filtra".

Le istanze già inoltrate sono accessibili alla voce di Menu "Consultazione domande inoltrate"; il manuale è consultabile nella apposita sezione "Manuali".

L'accesso ai nuovi servizi è consentito all'utenza mediante l'uso del proprio PIN dispositivo, della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).

Gli utenti, inoltre, potranno usufruire della intermediazione dei Patronati.

**CTRL + clic**

**ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 2939 del 31.07.2019 (documento 145)**

## **DIRETTIVA UE CONGEDO OBBLIGATORIO NEO PAPA'**

In vigore dal 1° agosto 2019 la Direttiva europea n. 1158/19 sul congedo obbligatorio ai neo papà di almeno 10 giorni. Inoltre ai genitori diritto a fluire di modalità flessibili di lavoro sino al compimento degli otto anni del figlio.

Anche ai tutti i lavoratori diritto ad assentarsi a cause di forza maggiore attinenti a malattie e infortuni dei propri congiunti.

Ma quando verrà recepita dall'Italia senza esclusioni per esempio dei pubblici dipendenti?

**ALLEGATO A PARTE - UE Direttiva 1158/2019 (documento 146)**